Pubblicato il 16/10/2026

Firmato digitalmente

N. 16338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10065/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10065 del 2026, proposto da

Elisabetta Oriente, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ileana Bertocchi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n.

2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l'attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito;
3. Considerato che ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 bis citato, ordinare la notifica del ricorso anche nei confronti delle predette Amministrazioni nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;
5. Vista l'istanza contenuta nel ricorso e considerato l'elevato numero dei soggetti controinteressati;
6. Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti

di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'Amministrazione, con i termini (perentori a pena di improcedibilità) e le modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione,
- dispone la notifica alle Amministrazioni di cui in motivazione,
- autorizza l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per “pubblici proclami” nei termini e con le modalità di cui in motivazione,
- rinvia alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO